

CONCORDATO PREVENTIVO - PROCEDIMENTO CIVILE
Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 19-01-2018) 27-03-2018, n. 7550

CONCORDATO PREVENTIVO

In genere

PROCEDIMENTO CIVILE

Ricorso per cassazione

Fatto - Diritto **P.Q.M.**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda - Presidente -

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere -

Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere -

Dott. CAMPESE Eduardo - rel. Consigliere -

Dott. CENICCOLA Aldo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n.r.g. 1928/2013 proposto da:

B.R., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall'Avvocato Gianfranco Benvenuto, presso il cui studio elettivamente domicilia in Milano, alla via Mauro Macchi n. 27;

- ricorrente -

contro

IMS s.p.a., (cod. fisc. (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), in persona della procuratrice speciale dott.ssa E.B., rappresentata e difesa, giusta

procura speciale apposta a margine del controricorso, dagli Avvocati Mauro Barberi e Federico Cappella, con i quali elettivamente domicilia presso lo studio di quest'ultimo in Roma, alla via Bertoloni n. 35;

- controricorrente -

e ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, (INAIL - cod. fisc. (OMISSIS)), con sede legale in (OMISSIS), in persona del Dirigente Generale ing. R.E., rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avvocati Lorella Frascaonà e Federico Cappella, con i quali elettivamente domicilia presso la suddetta sede legale dell'Istituto;

- controricorrente - e RACI s.r.l., (cod. fisc. 12976840152), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in (OMISSIS), e FALLIMENTO (OMISSIS) s.a.s. di B.R. (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona dell'ex curatore Avv. P.G., con studio in Milano, alla via Tertulliano n. 38;

- intime -

avverso il decreto della CORTE DI APPELLO DI MILANO depositato il 28/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2018 dal Consigliere dott. Eduardo Campese;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale SOLDI Anna Maria, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con sentenza del (OMISSIS), il Tribunale di Milano pronunciò il fallimento della (OMISSIS) s.a.s., oltre che di B.R. nella qualità di suo socio accomandatario, ed il 15 marzo 2007, poi, decretò la chiusura della corrispondente procedura.

1.1. Successivamente il B., assumendo che ne ricorressero i presupposti, propose istanza di esdebitazione *L. Fall.*, ex art. 142, ed all'esito del relativo procedimento, nel corso del quale si costituirono alcuni creditori (IMS s.p.a., INAIL, Raci s.r.l.) opponendosi all'accoglimento della domanda, il medesimo tribunale dichiarò inammissibile il ricorso per l'insussistenza del requisito di cui alla *L. Fall.*, art. 142, comma 2, secondo il quale "l'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti neppure in parte i creditori concorsuali".

2. Il provvedimento, reclamato dall'istante, venne confermato dalla Corte di appello milanese, che ne affermò la fondatezza rilevando che il riferimento generalizzato ed indifferenziato ai creditori concorsuali avrebbe implicato necessariamente il soddisfacimento, pur se soltanto parziale, dei creditori chirografari, e che il carattere eccezionale della

norma non sarebbe stato compatibile con l'interpretazione estensiva, suggerita dal reclamante, per cui anche un solo riparto, indipendentemente dalle classi di creditori o dai gradi di credito soddisfatti, sarebbe stato sufficiente per consentire il riconoscimento del beneficio dell'esdebitazione.

3. Avverso tale decisione il B. propose ricorso per cassazione, affidato ad un motivo e resistito dall'INAIL e dalla IMS s.p.a., e questa Corte, all'esito dell'udienza di discussione del 28 settembre 2010, dispose la trasmissione degli atti al Primo Presidente, che, a sua volta, ritenutane la opportunità, rimise la decisione della causa alle Sezioni Unite, ravvisando trattarsi di questione - quella se fosse necessario che tutti i creditori fossero stati, sia pur in parte, soddisfatti o se, invece, fosse sufficiente che almeno una parte di essi avesse trovato soddisfazione - ritenuta di massima importanza.

3.1. Queste ultime, con sentenza del 18 novembre 2011, n. 24214, cassarono, con rinvio, il decreto impugnato, affermando che, "in tema di esdebitazione, il beneficio della inesigibilità verso il fallito persona fisica dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti richiede, ai sensi della *L. Fall., art. 142, comma 2*, che vi sia stato il soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, dovendosi intendere realizzata tale condizione, in un'interpretazione costituzionalmente orientata e coerente con il favor per l'istituto già formulato dalla legge delegante, anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto, essendo invero sufficiente che, con i riparti almeno per una parte dei debiti esistenti, oggettivamente intesi, sia consentita al giudice del merito, secondo il suo prudente apprezzamento, una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto". Le Sezioni Unite precisarono, altresì, che "una diversa conclusione, volta ad assicurare il pagamento parziale ma verso tutti i creditori, introdurrebbe, invero, una distinzione effettuale irragionevole tra fallimenti con creditori privilegiati di modesta entità ed altri e non terrebbe conto del fatto che il meccanismo esdebitatorio, pur derogando *all'art. 2740 c.c.*, è già previsto nell'ordinamento concorsuale, all'esito del concordato preventivo (*L. Fall., art. 184*) e fallimentare (*L. Fall., art. 135*) e, nel fallimento, opera verso le società con la cancellazione dal registro delle imprese chiesta dal curatore (*L. Fall., art. 118, comma 2*)".

4. La Corte di appello di Milano, adita dal B. in sede di rinvio, respinse nuovamente la sua richiesta, ritenendo che, nella specie, la parzialità del soddisfacimento dei creditori concorsuali, da rapportarsi al numero complessivo dei creditori e di molto inferiore al 30% dell'esposizione totale, comunque non ne consentisse l'accoglimento.

5. Contro questa decisione ricorre il B., chiedendone la cassazione sulla base di due motivi, resistiti dall'INAIL e dalla IMS s.p.a., mentre non hanno spiegato difese la Raci s.r.l. e la curatela fallimentare. Il ricorrente e la IMS s.p.a. hanno depositato memorie ex *art. 380-bis.1 c.p.c.*

5.1 Con il primo motivo, rubricato "Violazione o falsa applicazione [dell'art. 384 c.p.c.](#) per difetto di uniformazione al principio di diritto della Corte di cassazione e conseguente violazione e falsa applicazione della [L. Fall., art. 142](#)", si assume, in breve, che la corte milanese avrebbe completamente travisato il significato della sentenza della Cassazione al cui principio di diritto avrebbe dovuto attenersi.

5.2. Con il secondo motivo, recante "Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia", si sostiene l'essere incorso il giudice di merito in un doppio errore, costituito: 1) dall'elusione dell'esame di quegli argomenti relativi all'inerenza dei requisiti soggettivi nella valutazione della idoneità dei pagamenti al superamento del requisito oggettivo; 2) dall'indicazione del 30% quale soglia minima dei pagamenti per ritenere raggiunto il requisito soggettivo.

6. Tali motivi, esaminabili congiuntamente perchè evidentemente connessi, sono fondati.

6.1. Rileva, invero, il Collegio che la già citata pronuncia resa da Cass., S.U., n. 24214 del 2011 - ai cui principi avrebbe dovuto necessariamente uniformarsi il giudice di rinvio - ha privilegiato la tesi dell'interpretazione estensiva del novellato art. 142 I.fall., assumendo, in estrema sintesi, quanto alla portata ed ai limiti del presupposto oggettivo per il riconoscimento dell'esdebitazione (la stessa "non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti neppure in parte i creditori concorsuali"): 1) che tale istituto appare, nelle sue linee portanti (ed analogamente con quanto previsto in altri Paesi), ispirato ad un indubbio favor debitoris, onde l'insolvenza viene percepita non più come una grave ed irredimibile capitis deminutio imprenditoriale, bensì come uno dei possibili esiti dell'attività economica svolta, inidonea, di per sè sola, a determinare la definitiva scomparsa dell'imprenditore dalla scena del mercato, con ineludibile dispersione delle esperienze da questi acquisite; 2) che l'estinzione dei propri debiti assume, allora, una valenza decisiva sia sotto il profilo prospettico, sia sotto quello dell'esito concretamente realizzatosi: circa il primo aspetto, la consapevolezza della possibile estinzione (sub specie dell'inesigibilità) delle proprie esposizioni debitorie dovrebbe favorire la tempestiva apertura di procedure concorsuali, inducendo il futuro fallito a non porre in essere condotte dilatorie ed ostruzionistiche; quanto al secondo, non è seriamente revocabile in dubbio che la cancellazione dei debiti pregressi costituisca premessa di una possibile ripresa di attività senza pendenze di sorta, onde poter riesplorare pienamente le potenzialità d'impresa senza dover subire limitazioni alle proprie iniziative per effetto di precedenti debiti; 3) che, in tale ottica, ogni interpretazione che determini una più ristretta applicazione dell'istituto dell'esdebitazione deve ritenersi dissonante rispetto alle opzioni del legislatore delegante, il quale, alla [Legge Delega n. 80 del 2005, art. 1, comma 6, lett. a](#)), n. 13, indicò nella esdebitazione un istituto funzionale alla liberazione del debitore persona fisica dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti, con

previsione che nulla disponeva circa il pagamento integrale dei creditori privilegiati e quello parziale dei chirografari; 4) che significativo appare, in proposito, un dato "omissivo", relativo alla originaria proposta (in sede di commissione legislativa) di subordinare l'esdebitazione all'avvenuto pagamento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 25%: proposta, poi, eliminata e non sostituita con limitazioni di altro genere; 5) che, alla stregua di tale opzione ermeneutica, l'effetto ostativo alla concessione del beneficio - in armonia con il dettato legislativo - deve essere circoscritto entro l'orbita di vicende di tipo soggettivo (la determinazione del ritardo nell'apertura della procedura concorsuale), onde una più penetrante indagine da parte del giudice del merito sui comportamenti, anche anteriori all'apertura del fallimento - più, o meno (o niente affatto) "virtuosi" dell'imprenditore - può valere a determinare il necessario punto di equilibrio fra le contrastanti esigenze di un tempestivo e per quanto possibile libero ritorno sul mercato da parte del fallito ed il soddisfacimento delle legittime ragioni di credito da parte dei creditori.

6.2. Mette conto rilevare, allora, come la riportata sentenza si iscriva tout court nell'orbita della concezione personalistica dell'obbligazione, cui è cara la tutela della parte debole del rapporto (in questo caso, di tipo concorsuale), tutela da riconoscersi tutte le volte che il debitore abbia mostrato di compiere uno "sforzo di diligenza" che l'ordinamento (e per esso l'interprete) ritiene soddisfacente.

6.2.1. Si spiega così l'evocazione di un'ampia e discrezionale facoltà valutativa che le Sezioni Unite della Corte riconoscono, con la citata decisione, agli organi fallimentari al fine di giudicare della "meritevolezza" del debitore all'accesso al beneficio: "meritevolezza" che si staglia, dunque, in una dimensione di analisi strettamente soggettiva, che tiene conto a tutto tondo della condotta da quegli tenuta, mentre il profilo oggettivo della vicenda debitoria, costituito dal diritto al soddisfacimento delle proprie ragioni di credito, sia pur parziale, di ciascun creditore concorsuale, si attenua e quasi scolora nel "prudente apprezzamento" del giudice di merito, chiamato ad accertare quando il pagamento di parte dei debiti esistenti consenta di affermare che l'entità dei versamenti effettuati, valutati comparativamente rispetto a quanto complessivamente dovuto, costituisca quella "parzialità di adempimento" necessaria, ma anche sufficiente, per la concessione del beneficio.

6.2.2. Ecco, quindi, che la valutazione dei comportamenti del debitore (imposta dalla *L. Fall., art. 143*) dovrebbe, alla luce del dictum delle Sezioni Unite, dipanarsi secondo itinerari interpretativi e valutativi improntati ad un non negoziabile rigore, e rispondere ai requisiti di volta in volta individuati nell'aver cooperato con gli organi della procedura, nell'essersi astenuto da un atteggiamento ostruzionistico o disinteressato che abbia inciso negativamente sulle possibilità di realizzo dell'attivo, nel non aver fatto ritardare lo svolgimento della stessa procedura, nel non aver violato l'obbligo di consegna al curatore della corrispondenza relativa ai rapporti patrimoniali compresi nel fallimento (consegna oggi estesa anche alla posta elettronica e ad ogni altro genere di comunicazione

L. Fall.

all'art. 2753 c.c. art. 2778 c.c.

L. Fall., art. 142, comma 1

Fall., art. 142, comma 2

L.

L. Fall.

P.Q.M.
